

ORDINANZA DELLA CORTE  
10 gennaio 1995 \*

Nella causa C-1/94 S-A,

Dupret SA, società di diritto belga in fallimento, con l'avv. Georges-Albert Dal,  
del foro di Bruxelles, curatore del fallimento, 18, rue de l'Aurore, 1050 Bruxelles,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor S. Van Raepen-  
busch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in  
Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico,  
Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere a pignoramento di  
crediti presso la Commissione delle Comunità europee,

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler,  
P. J. G. Kapteyn e C. Gulmann, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakou-

\* Lingua processuale: il francese.

ris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward (relatore), A. M. La Pergola e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz  
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

### Ordinanza

- 1 Con domanda registrata nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1994, l'avv. Georges-Albert Dal, del foro di Bruxelles, in qualità di curatore del fallimento della SA Dupret, società di diritto belga, ha chiesto, richiamandosi all'art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il «Protocollo»), l'autorizzazione a procedere a pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee per l'importo del suo credito nei confronti dello Stato belga, risultante dalla sentenza del Tribunal de première instance di Bruxelles 26 novembre 1990, sulle somme dovute dalla Commissione allo Stato belga a titolo di canone locativo.
  
- 2 A tenore dell'art. 1 del Protocollo, «i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia». Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle Comunità.

- 3 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. ordinanza 17 giugno 1987, causa 1/87 S-A, Universe Thankship/Commissione, Racc. pag. 2807, e sentenza 29 aprile 1993, causa C-182/91, Forafrique Burkinabe/Commissione, Racc. pag. I-2161), se, dopo che un creditore abbia chiesto alla Corte di revocare l'immunità conferita dall'art. 1 del Protocollo, l'istituzione comunitaria interessata dichiara di non avere obiezioni nei confronti del provvedimento di coercizione, la domanda di autorizzazione diviene priva di oggetto e non dev'essere esaminata dalla Corte.
- 4 Nel caso di specie, la Commissione, nelle osservazioni presentate alla Corte il 7 luglio 1994, dichiara di non avere obiezioni contro il provvedimento di coercizione per il quale si richiede l'autorizzazione.
- 5 La domanda di autorizzazione è pertanto priva di oggetto.

Per questi motivi,

## LA CORTE

così provvede:

- 1) Non v'è motivo di statuire.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 10 gennaio 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias